

## **L.R. 3/2018 e le nuove frontiere della luce ecosostenibile.**

Torino 14 giugno 2018, Sala del Consiglio Regionale del Piemonte – Palazzo Lascaris (via Vittorio Alfieri, 15 - Torino)

**Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31  
(Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento  
luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)**



**Annamaria Clinco**  
Direzione Competitività del Sistema regionale  
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

## Legge regionale 9 febbraio 2018 n. 3 (in vigore dal 2 marzo 2018)

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31”

### Obiettivi

**Rivisitare** la l.r. 31/2000 per adeguarla ai più recenti criteri di sostenibilità ambientale dell'illuminazione;

**Allineare** la l.r. 31/2000 alle altre leggi regionali in materia e alla l.r. **23/2015** “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”

**Individuare** criteri tecnici che garantiscano un'adeguata salvaguardia ambientale e un risparmio energetico in coerenza con le normative tecniche italiane ed europee

## **Legge regionale 9 febbraio 2018 n. 3**

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31”

### **Sostituisce gli articoli**

- 3 (Norme tecniche)**
- 6 (Competenze dei comuni)**
- 7 (Deroghe)**
- 9 (Divieti e sanzioni)**

### **Inserisce gli articoli**

- 6 bis (Ruolo dell'ARPA)**
- 8 bis (Obblighi di comunicazione)**
- 10 bis (Delegificazione)**
- e l'Allegato A (Requisiti e criteri tecnici)**

## **Legge regionale 9 febbraio 2018 n. 3**

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31”

### **Modifica gli articoli**

**1 (Finalità)**

**2 (Definizioni)**

**4 (Competenze della Regione)**

**8 (Aree a più elevata sensibilità)**

### **Abroga**

**art. 5 della l.r. 31/2000**

**lett. n) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 23/2015**

**Legge regionale 9 febbraio 2018 n. 3**

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31”

## **NORMA TRANSITORIA (Art. 14)**

**La legge **non** si applica agli impianti autorizzati,  
ma non ancora realizzati, e a quelli in corso di  
realizzazione**

# Quadro Legislativo di riferimento

**Legge regionale 24 marzo 2000 n. 31**

"Disposizioni regionali per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".

**Legge regionale 9 febbraio 2018 n. 3**

"Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31"

**Legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23**

"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

**DM 27 settembre 2017** → Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i prodotti e i servizi relativi alla "acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica e l'affidamento della progettazione di impianti per illuminazione pubblica".

**DM 28 marzo 2018** → CAM per i servizi di illuminazione pubblica

Norme tecniche **UNI e EN**

### Finalità (art. 1)

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico;
- b) salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali;
- c) **Miglioramento dell'ambiente attraverso:**
  - **conservazione degli equilibri ecologici , con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e alla rete ecologica regionale (l.r. 19/2009);**
  - **tutela delle specie, con particolare riferimento alle specie animali inserite nelle direttive comunitarie "habitat" ed "uccelli";**
- d) riduzione fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo;
- e) tutela dei siti degli osservatori astronomici;
- f) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici;
- f bis) conservazione e valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi all'interno e all'esterno dei centri abitati.**

## Definizioni (art. 2)

1. **inquinamento luminoso**: ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste;
2. **inquinamento ottico**: qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare;
3. **piano dell'illuminazione**: piano che disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza (**cf** art. 5);
4. **impianti di modesta entità**
5. **retrofitting a led**



## Norme tecniche e divieti (art. 3)

### FULCRO DELLE MODIFICHE

La lr 3/2018 ha interamente sostituito l'art. 3 della lr 31/00

**Non è più previsto** che gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento siano adeguati alle **norme UNI e CEI**

## Norme tecniche (art. 3)

1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione **esterna** pubblici o privati, o per quelli in fase di **rifacimento**, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati **nell'Allegato A**.

## Delegificazione (art. 10 bis)

L'art. 11 della l.r. 3/2018 inserisce un nuovo articolo (10 bis) nella l.r. 31/00.

L'articolo prevede che le **modifiche all'allegato A** siano apportate con **deliberazione** della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

L'allegato A, retto dall'articolo 3, contiene le norme tecniche che disciplinano l'applicazione della legge.

Per effetto della **delegificazione**, le norme tecniche, approvate dalla legge, in un secondo tempo possono essere modificate più celermente con atto amministrativo sentita la Commissione consiliare competente.

# Requisiti e Criteri tecnici minimi (All. A)

**L'Allegato A** è suddiviso in due punti.

Il **punto 1** è relativo ai **requisiti tecnici minimi per gli impianti installati o modificati** dopo l'entrata in vigore della legge 3/2018.

● Il **punto 2** è relativo ai **criteri tecnici minimi per impianti specifici:**

A) Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a sedere;

B) Impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico;

C) Impianti di modesta entità, pubblici o privati anche residenziali ( per gli impianti di modesta entità non è previsto l'obbligo del progetto illuminotecnico, ma la sola dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice).

## Norme tecniche (art. 3 comma 2)

Per gli impianti di cui al comma 1 (nuovi o modificati) occorre:

- un **progetto illuminotecnico** redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore;
- la **dichiarazione di conformità** al progetto e alle disposizioni della presente legge rilasciata al termine dell'installazione dalla ditta installatrice.

Il progetto illuminotecnico **non è previsto** nei casi di cui all'**articolo 7** e per gli impianti di modesta entità per i quali è richiesta la dichiarazione di conformità **all'allegato A punto 2, lettera c).**

## Deroghe (art. 7)

La **l.r. 3/2018** ha **sostituito l'art. 7** della **l.r. 31/00** elencando i casi e le condizioni di **esclusione dall'applicazione della legge**:

- a) la sostituzione o il retrofitting a led di un massimo di cinque apparecchi, per i quali sono impiegati dispositivi che garantiscono le disposizioni dell'all. A, punto 1, lettera a);
- b) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie (...);
- c) sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20;
- d) gli impianti d'illuminazione dotati di sensori di movimento;
- e) gli impianti di uso saltuario e eccezionale e le apparecchiature mobili (...);
- f) impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.

## Competenze della Regione (art. 4)

L'articolo 4 della **lr 31/00** prevede che la Regione:

- adegui ai principi della legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali;
- definisca appositi **capitolati tipo per l'illuminazione pubblica**;
- favorisca l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso **apposite forme di incentivazione**.

# Incentivazioni

## **POR FESR ASSE IV “Energia sostenibile e qualità della vita”**

Azione 4.1.3: Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)

**Beneficiari:** Comuni o Unioni di comuni piemontesi, diversi dai Comuni interessati dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, in qualità di proprietari delle infrastrutture oggetto dell'intervento.

**Procedura:** sportello

**Dotazione finanziaria:** 10 milioni euro

**Tipologia ed entità dell'agevolazione:** contributo a fondo perduto nella misura massima dell'80% dei costi ammissibili; intervento ammissibile se comporta costi ammissibili tra euro 100.000 (50.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti) e euro 500.000

**Bando in fase di predisposizione**



## Capitolati tipo per l'illuminazione pubblica

DGR n. 3-5449 del 4 marzo 2013 → messa a punto di un contratto tipo per i Comuni piemontesi

Approvazione di **schemi di capitolato tipo d'appalto** per l'implementazione di contratti di rendimento energetico (art. 13 del d.lgs.115/2008), **per l'affidamento della gestione** del servizio energia nei patrimoni immobiliari sanitari e socio sanitari, degli Enti Locali, nonché **del servizio di gestione della Pubblica Illuminazione.**

**Obiettivo** → realizzare interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, con finanziamento tramite terzi.

## Aree a più elevata sensibilità (art. 8)

La lr 3/2018 ha **integrato** le aree ad elevata sensibilità previste dall'**art. 8** della l.r. 31/00 stabilendo che la Giunta regionale tenga conto della presenza di:

a) osservatori astronomici;

b) aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , eventuali altre aree e siti sensibili importanti per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento, l'alimentazione e gli spostamenti di specie di particolare interesse conservazionistico;

b bis) le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all'inquinamento ottico;

c bis) elementi paesaggistici oggetto di vincolo o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale.<sup>1</sup>

## Ruolo dell'ARPA (art. 4 e 6 bis)

### Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 6 bis

La Regione avvalendosi di **ARPA** esercita il **controllo** sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte delle province, della Città metropolitana, dei comuni

**L'ARPA** ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte "ARPA"), svolge **attività di supporto** nell'applicazione della presente legge.

## Competenze dei Comuni (art. 6)

La lr 3/2018 ha **abrogato l'articolo 5** (competenze delle Province) ed ha **sostituito l'art. 6** della lr 31/00 stabilendo che:

1. I comuni con popolazione **superiore** ai trentamila abitanti e, **facoltativamente**, quelli con popolazione **inferiore** a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione (...) finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti.
2. **Nell'esame delle pratiche edilizie** relative ad interventi di realizzazione di **nuovi** impianti di illuminazione, compresi quelli a scopo pubblicitario, **nonché di ristrutturazione**, ivi comprese la modifica o l'estensione di impianti esistenti, gli organi tecnici comunali verificano la conformità alla normativa vigente degli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento, nonché al piano dell'illuminazione di cui al comma 1, se approvato (...)
3. I comuni **controllano** che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

## Obblighi di comunicazione (art. 8 bis)

La lr 3/2018 ha inserito un nuovo articolo **8 bis** nella l.r. 31/2000 stabilendo che:

**I comuni** forniscono alla Regione **i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna**, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione, e li **aggiornano con cadenza almeno biennale entro il 30 aprile**.

## Divieti e sanzioni (art. 9)

L'art. 10 della l.r. 3/2018 sostituisce l'articolo 9 della l.r. 31/00 ed è articolato in due parti.

**I primi due commi vietano**

1. l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti (fari, fari laser e giostrine luminose) o altri tipi di richiami luminosi (palloncini aerostatici o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste) per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo;
2. l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché, qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati, a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento, dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE .

## Divieti e sanzioni (art. 9)

**Gli altri cinque** commi prevedono sanzioni puntuali:

Per coloro che **violano le disposizioni** di cui ai commi precedenti o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni della legge (sanzione amministrativa **da euro 500,00 a euro 5.000,00**).

Se l'abuso avviene all'interno delle **aree ad elevata sensibilità** di cui all'articolo 8, la **sanzione è raddoppiata**.

Nei casi di **utilizzo** di impianti, apparecchi o sorgenti luminose **in modo difforme rispetto alle modalità e ai criteri** definiti dalla presente legge (sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00)

La sanzione è **applicata e riscossa** dal comune competente per territorio ove si verifica la violazione.

I **comuni** che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi.

Grazie per l'attenzione



**Annamaria Clinco**  
Direzione Competitività del Sistema regionale  
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile